



COMUNE DI PALMI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI SOCIALI

(Approvato con Deliberazione C.C. n° 14 del 03/03/2023)

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di determinazione delle quote di compartecipazione per l'accesso ai servizi sociali erogati dall'Ente e finanziati con fondi di bilancio comunale e/o co-finanziati, in tutto o in parte, da altri Enti istituzionali.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia: L.R. 5 dicembre 2003, n. 23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria" e legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Si pone quale finalità quella di consentire il corretto funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali e al fine di promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Art. 2 - FINALITA'

1. Gli interventi e i servizi, disciplinati dal presente regolamento, debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità, avendo come obiettivo generale la promozione ed il miglioramento della qualità della vita, rimuovendo le cause che hanno determinato l'intervento sociale:
 - a) prevenire e rimuovere le cause di ordine culturale, ambientale, sociale, economico e psicologico che possono generare situazione di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - b) garantire il diritto delle persone a non essere sradicate dalla propria famiglia e dalla comunità di appartenenza;

- c) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- d) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo, proteggendo la maternità, tutelando l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riguardo alle persone emarginate o a rischio di emarginazione, prive di tutela o in situazioni familiari non adeguate;
- e) sostenere le persone socialmente fragili o affette da disabilità psico-fisiche e sensoriali, favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- f) agire a tutela delle persone non autosufficienti prive di famiglia o la cui famiglia sia inidonea o impossibilitata a provvedere nei loro confronti;
- g) promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- h) sviluppare il massimo dell'autonomia e dell'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà locali.

ART. 3 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I destinatari degli interventi e dei servizi socio-assistenziali sono persone di qualsiasi età, sesso, condizione economica, culturale, politica, sociale, sole o inserite in nuclei familiari, che risultino esposti a rischi di natura sociale ed economica, accertati da parte del servizio sociale del Comune.
2. Il presente Regolamento si applica alle persone residenti nel Comune di Palmi e per l'utilizzo dei servizi sociali erogati dall'Ente e finanziati con fondi di bilancio comunale e/o co-finanziati, in tutto o in parte, da altri Enti istituzionali.
3. Le prestazioni, gli interventi e i servizi socio-assistenziali, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano Regionale delle Politiche Sociali e delle disposizioni nazionali e regionali in materia di livelli essenziali di assistenza, sono riconosciute ai cittadini residenti nel territorio comunale che risultano in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
4. In deroga al requisito della residenza, in casi eccezionali e straordinari, previa verifica e valutazione da parte del servizio sociale, potranno essere prese in carico le richieste da parte di nuclei occasionalmente presenti sul territorio comunale che versano in particolare stato di bisogno tale da richiedere un pronto intervento.
5. Nel caso di avvisi pubblici con il sistema del rimborso delle spese sostenute verrà applicato il presente regolamento pertanto verrà riconosciuta la parte al netto della compartecipazione.

Art. 4 - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DEI SERVIZI

1. Posto che il soggetto ammesso al servizio o alla prestazione sociale deve partecipare ai costi in base alle proprie condizioni economiche, la compartecipazione da parte dei cittadini deve essere determinata assumendo a riferimento i seguenti principi:
 - a) gradualità della contribuzione, secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche effettive;
 - b) adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti.

2. La compartecipazione alle spese dei servizi erogati dal Comune di Palmi è determinata con le seguenti modalità:

Fascia ISEE in corso di validità		% Compartecipazione
0	6.000,00	0%
6.000,01	10.000,00	20%
10.000,01	14.000,00	40%
14.000,01	16.000,00	60%
16.000,01	20.000,00	70%
20.000,01	ed oltre	80%

3. La compartecipazione verrà calcolata sul costo relativo al servizio erogato per come risultante dagli atti approvati dall'ufficio competente.
4. Verrà preso quale riferimento l'ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda, privo di omissioni e /o difformità (nel caso figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi deve essere presentato, per l'accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni l'ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi).
5. Per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) trovano applicazione le norme vigenti in materia.
6. Nel caso di mancata presentazione del modello ISEE verrà applicata la quota di compartecipazione relativa alla fascia di reddito più alta.
7. Il richiedente ha l'obbligo di comunicare e di documentare ogni variazione della capacità economica nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ISEE. In tale eventualità il Comune provvede all'eventuale rideterminazione della quota della persona.
8. Il Comune ha facoltà di revisionare le quote sulla base di documentazioni acquisite tramite apposita piattaforma messa a disposizione dall'INPS.
9. In entrambi i casi ne dà formale comunicazione all'interessato.

ART. 5 - MODALITA' DI ACCESSO E DOMANDA

1. L'accesso ai servizi/interventi avviene su domanda del richiedente, su apposito modulo fornito dal Comune, sottoscritta dall'interessato o da un suo tutore legalmente riconosciuto.
2. Il richiedente deve presentare modello ISEE per come stabilito all'art. 5 del presente regolamento.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.
4. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.
5. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
6. Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

ART. 6 - ISTRUTTORIA

1. La domanda di accesso ai servizi viene istruita dal Servizio Sociale ovvero dall'Assistente sociale che segue il soggetto e/o il nucleo familiare, che avrà facoltà di effettuare eventuali necessari approfondimenti tramite colloqui, visite domiciliari, controlli, contatti con altri operatori o servizi anche di altri Enti.

ART. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Su ogni domanda presentata per ottenere le prestazioni disciplinate dal presente regolamento l'Amministrazione comunale si riserva di effettuare verifiche e controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.
2. La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta.
3. Nel caso in cui il richiedente abbia già usufruito delle prestazioni, oltre al recupero delle prestazioni eventualmente corrisposte, si espone alle sanzioni previste dall'art. 496 del codice penale.

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati forniti sono trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Il Comune, quale titolare del trattamento, è tenuto a fornire le informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il livello essenziale delle prestazioni sociali è garantito nel limite delle risorse rese disponibili dal bilancio comunale di questo Ente.
2. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative, nazionali e regionali, in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali.